

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

CONTRATTO DI LOCAZIONE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di
_____, in Agrigento, presso i locali della sede legale
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, P.I./C.F. 02570930848,
siti in Viale della Vittoria 321, alla presenza dell'Ufficiale Rogante, Dr.

_____, sono presenti:

per l'ASP di Agrigento, il Dott. _____, nato
a _____ il _____, nella qualità di
_____ dell'Azienda Sanitaria Provinciale di
Agrigento, incaricato della stipula del presente contratto
giusta _____, da una parte;

Il Sig. _____, nato a _____ il
_____ ed ivi residente in Via _____,
C.F. _____, dall'altra;

per convenire e stipulare quanto appresso:

ART. 1) Il Sig. _____ cede in locazione
all'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, e per essa al Dott.
_____, che nella qualità di
_____ della predetta Azienda accetta, i locali di
sua proprietà, siti in _____, Via
_____, di cui all'allegata planimetria che
costituisce parte integrante del presente contratto, da assegnare in uso
governativo all'ASP di Agrigento. Detti locali, da adibire a sede di

Guardia Medica Turistica , potranno essere utilizzati in tutto o in parte per uffici diversi, senza che il locatore debba concedere alcuna autorizzazione né chiedere compensi di alcun genere.

ART. 2) La durata della locazione, a carattere stagionale, è convenuta per il periodo 15 giugno - 15 settembre 2018. Il presente contratto potrà essere rinnovato, **d'intesa tra le parti**, per la stagione estiva dell'anno successivo, solo previa formale richiesta da parte di questa ASP a mezzo lettera raccomandata A.R., entro il mese di aprile. Detta richiesta dovrà essere riscontrata- stesso mezzo- dal locatore entro e non oltre 15 gg. dal suo ricevimento.

ART. 3) Ai fini della instaurazione del rapporto, l'Azienda dà atto che il locatore ha autocertificato la non sussistenza nei propri confronti di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), nonché di cause ostative di cui all'art. 67 del medesimo Decreto, e che detta autocertificazione è stata verificata d'ufficio dall'Azienda.

ART. 4) L'Azienda dà atto di aver ricevuto le informazioni in ordine alla prestazione energetica dell'immobile da parte del locatore, che ha altresì prodotto tutte le certificazioni, rilasciate dalle autorità competenti, relative ai locali ed impianti tecnici presenti, di conformità degli stessi alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché di adeguamento alle prescrizioni di cui alla Legge n. 46/1990 e s.m.i.

ART. 5) Il canone di locazione complessivo per il periodo 15 giugno- 15 settembre 2018, al netto di ogni spesa ed onere accessorio, è

convenuto in € . (Euro _____) .

Qualora il presente contratto venisse rinnovato, il presente canone di locazione non sarà oggetto di aggiornamento secondo i dati ISTAT, ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 135/2012 e ss.mm.ii.

Il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie verrà eseguito dall'Azienda in un'unica soluzione al termine della presente locazione stagionale.

ART. 6) Le spese accessorie relative al consumo dell'energia elettrica e dell'acqua sono a carico dell'Azienda conduttrice, e verranno rimborsate al proprietario, previa presentazione delle ricevute attestanti l'intervenuto pagamento.

ART. 7) La manutenzione ordinaria dell'immobile e le piccole riparazioni, ed espressamente quelle da farsi ad impianti d'acqua, luce e sanitari, sono a carico dell'Azienda conduttrice, mentre la manutenzione straordinaria resta a carico del locatore. A tal riguardo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1576 e segg. del C.C.

Nel caso in cui il locatore, senza giustificato motivo, non provvedesse all'esecuzione delle opere di sua spettanza entro un mese dalla richiesta dell'Azienda, quest'ultima avrà facoltà, senza intimazione di mora, di farle eseguire addebitandone l'onere in capo allo stesso. A tal riguardo, ed in ragione dell'entità delle spese anticipatamente sostenute dall'Azienda conduttrice, ai fini del ripristino della piena funzionalità della struttura, il locatore esprime il proprio consenso per la compensazione delle medesime con il canone contrattualmente convenuto e/o con il rimborso delle spese accessorie.

ART. 8) Il locatore deporrà presso l'Azienda un esemplare della polizza di assicurazione che andrà a stipulare all'atto della sottoscrizione del presente contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale, per la responsabilità civile ed incendio, aggiornata per il valore reale del fabbricato. La predetta polizza dovrà coprire eventi dannosi che potranno verificarsi a seguito dell'uso dei locali da parte dell'Azienda, con esclusione, da parte del locatore e della compagnia di assicurazione, di ogni azione di rivalsa diretta o indiretta comunque intentabile nei confronti della ASP di Agrigento.

ART. 9) Al termine della locazione, l'immobile di cui trattasi dovrà essere restituito al proprietario nelle condizioni in cui si trova, eccetto il normale stato d'uso.

Resta espressamente convenuto che il locatore rinunzia, ora per allora, a qualsiasi indennità per la remissione in pristino dei locali, conseguentemente ad eventuali modifiche o addizioni che l'Azienda dovesse effettuare nell'immobile durante la locazione, previo accordo con il locatore. Quest'ultimo non potrà opporsi all'esecuzione di tali opere, a meno che esse non pregiudichino la struttura o il decoro dell'immobile o la destinazione dei locali.

ART. 10) Resta a carico del locatore l'onere della registrazione fiscale e di tutte le spese contrattuali inerenti il presente atto: bollo, scritturazione, copia, etc. come previsto dalle Leggi nn. 790/1975 e 841/1978.

ART. 11) Le parti espressamente convengono che, in caso di controversia, anche inerente il pagamento del canone di fatto, prima di

poter adire l'Autorità Giudiziaria, dovrà inderogabilmente esperirsi un tentativo di conciliazione, del quale sarà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. Detto tentativo dovrà essere effettuato entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta avanzata a mezzo raccomandata A.R. da una delle parti contraenti: trascorso detto termine, la parte interessata potrà adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei suoi diritti.

ART. 12) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente contratto, redatto in duplice copia, oltre l'esemplare per la registrazione, previa lettura, viene sottoscritto dalle parti.

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento:

Il _____

Dott. _____

Il locatore:

Sig. _____

L'Ufficiale Rogante ASP:

Dr. _____